



Città di Modica

www.comune.modica.rg.it

N. 41322 DEL 07 AGO. 2024

IL SINDACO

Oggetto: Attività di prevenzione di falò sulle spiagge – Divieto di detenzione e trasporto materiale idoneo all'accensione di fuochi nonché alla consumazione di alimenti e bevande alcoliche, o atto a impiantare tende e ricoveri provvisori sulle spiagge.

Premesso che è sempre più diffusa consuetudine, soprattutto in particolari periodi della stagione estiva, l'accensione sulle spiagge del territorio comunale di falò che possono causare seri pericoli per l'incolumità pubblica e arrecare notevoli danni agli arenili e all'ambiente circostante;

Ritenuti sussistenti in concomitanza delle ore notturne, molteplici fattori di rischio per la pubblica incolumità, dovuti alla concentrazione di consumo di bevande alcoliche nonché all'abbandono indiscriminato dei rifiuti che oltre ad alterare il normale livello di decoro urbano, possono provocare infortuni a coloro che si recano in spiaggia;

Ritenuto per motivi di sicurezza pubblica e sanitaria di dovere intervenire con opportune misure di prevenzione e contenimento delle specifiche fonti di rischio sopra evidenziate nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza, mediante il divieto di detenere o trasportare qualsiasi materiale idoneo all'accensione di fuochi nonché all'installazione di tende da campo e/o ricoveri provvisori e di trasportare e consumare alimenti e bevande alcoliche lungo il litorale nelle ore notturne;

Visto l'art. 50, comma 5, del d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. che prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana...";

ORDINA

dalle ore 16.00 del giorno 10 AGOSTO 2024 e fino alle ore 07.00 del giorno 16 AGOSTO 2024,

IL DIVIETO nella spiaggia di Marina di Modica e Maganuco:

- di trasportare con qualsiasi mezzo, sulla spiaggia di legna, carbone, carbonella, residui vegetali agricoli e forestali e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia;
- di accendere sulla spiaggia fuochi, bracieri, utilizzare strumenti o apparecchiature a fiamma o elettrici, motori, fornelli o inceneritori, che producono faville, braci, fumo e comunque ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
- di esercitare attività pirotecnica, di accendere fuochi d'artificio, di lanciare razzi e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, ad eccezione delle attività svolte da coloro che risultano titolari di licenza per l'esercizio di spettacoli pirotecnici ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
- di installare tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori ed il consumo di alimenti e bevande alcoliche;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca reato, che le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, entro 30 gg. ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Ragusa, entro 60 gg. ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia di Catania, ovvero potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa;
- Alla Questura di Ragusa;
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Modica;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Modica;
- Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Modica;
- Al Dirigente del I Settore
- Al Comando di Polizia Locale;
- Alla Capitaneria di Porto di Pozzallo;

Che la presente Ordinanza:

- sia Pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito internet dell'Ente;
- sia diffusa attraverso la trasmissione agli organi di stampa locali.

Da Palazzo San Domenico
Modica 07/08/2024

Il Sindaco
Maria Monisteri Caschetta

